

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI
DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI

Rifer. a nota n.		del		Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
Classificazione	XIII	1	1	LORO SEDI
All.ti n.	[]	ITALIA
				Alle Rappresentanze di imprese con sede legale in uno Stato terzo
				LORO SEDI
				ITALIA
				Agli Intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel Registro Unico degli intermediari tenuto dall'IVASS
				LORO SEDI

Oggetto Intermediazione assicurativa - Chiarimenti interpretativi in tema di separazione patrimoniale e fideiussione bancaria sostitutiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 209/2005

1. Premessa

L'articolo 117 del D. Lgs. 209/2005, recante il Codice delle Assicurazioni Private (nel seguito CAP), ha recepito nell'ordinamento nazionale l'esigenza di "tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa".¹ Tale esigenza, espressa dall'art. 4, par. 4 della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, è oggi ribadita nell'art. 10, par. 6, della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa di prossimo recepimento.

¹ A questi fini, il citato articolo 117 CAP prevede che "I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo". Ed ancora: "Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

Infine: "Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

Nell'ambito della propria attività di vigilanza, l'IVASS ha riscontrato l'adozione, sia da parte degli intermediari sia da parte delle compagnie, di soluzioni operative talvolta non in linea con la *ratio* e le finalità sottese al principio di separazione patrimoniale sancito dalla suddetta disposizione del CAP e dai corrispondenti articoli 54 e 54 *bis* del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

L'Istituto ravvisa, pertanto, l'esigenza di fornire agli intermediari e alle imprese di assicurazione indicazioni per una corretta interpretazione del principio della separazione patrimoniale, nonché precise istruzioni in ordine alle operazioni ammissibili sul conto separato.

2. Indicazioni al mercato

2.1 Addebito di partite non assicurative sul conto corrente separato

La normativa vigente², nel menzionare le partite che, se regolate per il tramite dell'intermediario, sono versate in un conto separato, fa espresso ed esclusivo riferimento ai premi pagati all'intermediario - il versamento dei quali può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti allo stesso intermediario nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti - e alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione.

In coerenza con il chiaro tenore letterale delle norme e con le finalità proprie del conto separato, i movimenti registrati su tale conto devono riferirsi esclusivamente ai premi pagati all'intermediario, eventualmente al netto delle provvigioni ove l'impresa lo abbia consentito, e all'accredito di somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione.

Sono escluse pertanto le operazioni compiute dall'intermediario a titolo personale o relative alla gestione d'impresa dell'intermediario stesso, così come da parte delle compagnie non sono consentiti addebiti/accrediti sul conto separato non riconducibili alle predette voci ed attinenti ad altre e diverse partite (c. d. partite non assicurative o PNA), pur se originate dal rapporto di mandato in essere con l'intermediario.

² Art. 117, comma 1, del Lgs. 209/2005 e art. 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi partite non assicurative: le rate di rivalsa; il canone di affitto dei locali; le utenze; la cassa di previdenza, la quota di iscrizione al Gruppo aziendale agenti.

2.2. Agenti che operano su mandato di più imprese - Intestazione del conto corrente separato

Come già ricordato, l'art. 117, comma 1, CAP prevede che *“I premi pagati all'intermediario, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità”*.

La corrispondente disposizione del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (art. 54, comma 2) disciplina l'ipotesi degli intermediari che operano per più imprese, disponendo che in tal caso gli stessi *“adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati....”*.

Il conto corrente separato può essere intestato all'impresa o direttamente all'intermediario assicurativo purché sia chiaramente indicato che l'intestazione è nella specifica qualità di intermediario e che il conto corrente è acceso ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (ritenendosi preferibile un riferimento puntuale alla norma in luogo di una indicazione generica, allo scopo di evitare possibili equivoci).

L'intermediario deve avere cura di verificare che nelle clausole contrattuali del conto corrente separato siano indicati tutti i requisiti che il conto medesimo deve avere in base alla citata norma del CAP (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.).

L'art. 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 consente all'intermediario che opera per conto di più imprese di utilizzare per il versamento dei premi un unico conto separato, purché ponga in essere sotto la propria responsabilità tutte le cautele organizzative e i controlli per corrispondere all'obbligo di garantire la corretta attribuzione delle somme a ciascuna mandante e a ciascun cliente.

Per contro, non è possibile imporre all'intermediario titolare di una pluralità di mandati l'apertura di diversi conti correnti separati. In proposito si fa riferimento al provvedimento n. 24935 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e agli specifici impegni assunti sulla questione dalle imprese interessate.³

2.3 Compensazioni di pagamenti/rimborsi premi relativi a clienti di agenzie mono/plurimandatarie

Una questione sottoposta all'Istituto e strettamente legata al principio della separazione patrimoniale concerne la possibilità per l'agente di operare una compensazione tra i premi che l'assicurato deve versare (anche relativi a polizze emesse da diverse compagnie mandanti) e i crediti che il medesimo assicurato vanta per rimborsi (totali o parziali) di premio.

Fermo il principio espresso dall'articolo 117, comma 2, del CAP⁴, e dall'articolo 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006⁵, al fine di agevolare un medesimo cliente che figuri al contempo come debitore e creditore senza tuttavia determinare un'alterazione sostanziale della capienza del conto corrente separato, si ritiene ammissibile tale forma di compensazione a condizione che le registrazioni contabili dell'intermediario siano analitiche e riportino in maniera chiara e distinta l'effettivo importo in uscita (del rimborso) e l'effettivo importo in entrata (del premio), in modo che sia ricostruibile la movimentazione effettuata e l'imputazione delle voci in entrata e in uscita alle operazioni dovute e alle compagnie interessate.

2.4. Fidejussione sostitutiva del conto corrente separato in caso di plurimandato - Modalità di calcolo

³ Si veda il paragrafo 92 della Delibera AGCM 20/5/2014, nel quale si legge "*Infine, gli impegni aventi ad oggetto diverse modalità per consentire all'agente l'utilizzo di un conto corrente unico, o per rendere meno onerosa l'intermediazione di più mandati, consentono di superare le difficoltà gestionali e economiche derivanti dalla necessità di avere più conti correnti per conto delle diverse mandanti. In tal modo, gli agenti potranno gestire in maniera unitaria i flussi provvigionali derivanti dalla propria attività di intermediazione.*".

⁴ "(Omissis.....). Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario."

⁵ "(Omissis.....). Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. (Omissis...)"

In base all'art. 117, comma 3 *bis*, del CAP, l'intermediario non è soggetto agli obblighi di separazione patrimoniale se, in luogo del conto corrente separato, sottoscrive una fidejussione bancaria⁶ che ne documenti in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% dei premi netti incassati, con un minimo di € 15.000.

L'art. 54 *bis*, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 stabilisce che *“ai fini del rilascio della fidejussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.”*

In relazione a quesiti posti dal mercato occorre chiarire se, in caso di plurimandato, il parametro del 4% previsto dalla norma vada calcolato sul complesso dei premi incassati dall'intermediario (indipendentemente dai singoli mandati), risultante al 31/12 dell'anno precedente, ovvero sui premi incassati per ciascuna delle imprese mandanti, dovendosi in tale ultimo caso garantire l'importo minimo di € 15.000 qualora per una delle imprese il 4% dei premi incassati non raggiunga detto importo minimo.

In linea di principio, la norma in esame si presta ad una duplice interpretazione.

Secondo la prima - maggiormente fedele al dettato letterale - l'importo del 4% deve essere calcolato sull'intero portafoglio dell'intermediario, quindi sul complessivo monte premi intermediati a prescindere dalla eventuale pluralità di mandati.

In base alla seconda, in caso di plurimandato l'intermediario può stipulare un'unica fideiussione, il cui importo deve però tenere conto dei premi incassati per ciascuna impresa mandante. Pertanto, se per uno dei mandati il 4% calcolato sui premi annui non raggiungesse i 15.000 euro, l'importo della fideiussione dovrebbe tenere conto del suddetto limite per quella specifica impresa.

Si ravvisa quindi l'esigenza di fornire un'univoca linea interpretativa da parte dell'Istituto⁷ a seguito di un'ampia riflessione sul tema che, nel rispetto delle finalità di garanzia sottese alla previsione normativa, tenga conto degli impatti operativi in ottica di proporzionalità e consenta agevoli riscontri agli stessi operatori e all'Istituto.

⁶ Ai sensi dell'art. 54 *bis*, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del calcolo i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali; la fideiussione deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante della citata capacità finanziaria.

⁷ Nel documento “Esiti della pubblica consultazione sul Regolamento 5/2006” l'Istituto si era espresso nel senso di tenere in considerazione - ai fini del calcolo - il complessivo monte premi intermediati. In un momento successivo, tuttavia, era stata fornita una lettura allineata sulla seconda interpretazione, introducendo i sotto-limiti per ciascuna compagnia mandante e prevedendo un aumento pari a € 15.000 dell'importo garantito, in favore dell'impresa mandante per cui il 4% calcolato sui premi annui non raggiungesse il suddetto limite minimo.

Risulta determinante, ai fini della scelta della soluzione più confacente, un'analisi delle varie casistiche e degli effetti correlati a ciascuna delle possibili letture della disciplina in esame.

In tale prospettiva, la seconda interpretazione determina sul piano pratico effetti incoerenti e non proporzionati all'effettiva rischiosità parametrata sul portafoglio⁸.

Per contro, la fideiussione calibrata sull'ammontare dei premi complessivamente incassati dall'intermediario appare rispettosa della norma e presenta il vantaggio di risultare agevolmente gestibile per l'intermediario stesso, che non è tenuto ad aggiornare in corso d'anno l'importo della fideiussione bancaria per ogni mandato che assume, ma può parametrare di anno in anno la garanzia alla somma dei premi intermediati al 31/12 dell'anno precedente⁹.

In caso di plurimandato, per determinare l'importo della fideiussione bancaria, il 4% previsto dall'art. 117, comma 3 *bis*, del CAP deve essere calcolato sul monte-premi netto complessivamente incassato dall'intermediario (indipendentemente dalla quota afferente ai singoli mandati), risultante al 31/12 dell'anno precedente.

2.5. Utilizzabilità di carte c.d. “prepagate” da parte degli intermediari assicurativi per l'incasso dei premi assicurativi

Gli intermediari assicurativi possono incassare i premi ricevuti dai contraenti con tutti i mezzi di pagamento indicati nell'art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006¹⁰, ivi inclusi i sistemi di pagamento elettronici mediante carte di credito o di debito

⁸ Considerando un portafoglio di € 375.000 come il punto di equilibrio in cui il risultato dei 2 parametri coincide (4%= € 15.000), si osserva che un intermediario titolare di 1 mandato con una raccolta netta di € 300.000 deve disporre in ogni caso di una fideiussione per € 15.000, mentre se avesse 2 mandati da € 150.000 ciascuno, a parità di rischiosità dovrebbe disporre secondo la prima opzione di una fideiussione per € 15.000, mentre in base alla seconda di una fideiussione pari al doppio (€ 30.000). Si consideri ancora, sotto il profilo della proporzionalità, che la fideiussione richiesta all'intermediario con 2 mandati da € 150.000 ciascuno (per una rischiosità totale di € 300.000) sarebbe ben maggiore di quella richiesta ad un intermediario con un unico mandato e una raccolta netta pari a € 400.000.

⁹ Tale soluzione può tra l'altro favorire la diffusione di mandati per rami che generano produzioni mediamente modeste (esempio tipico: tutela giudiziaria), per i quali in base alla seconda opzione descritta la fideiussione potrebbe, invece, divenire eccessivamente onerosa.

¹⁰ “Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

che abbiano quale beneficiario l'impresa per conto della quale l'intermediario opera oppure l'intermediario medesimo, espressamente in tale qualità.

Da tale disposizione, risulta chiaro che il riferimento normativo ai "sistemi di pagamento elettronici" è nel senso che il contraente, nel corrispondere il premio, possa utilizzare la propria carta di debito/credito attraverso un dispositivo messo a disposizione dall'intermediario e collegato con il conto corrente separato.

Dall'esperienza di vigilanza è emerso l'utilizzo da parte di alcuni intermediari, per l'incasso dei premi, delle c.d. carte prepagate, ossia carte di pagamento che consentono la formazione della provvista attraverso versamenti effettuabili in varie forme, ivi comprese le operazioni di accredito presso esercizi convenzionati con il sistema di gestione della carta di pagamento.

Il tema riveste particolare delicatezza in considerazione delle esigenze di tutela del cliente e della corretta gestione dei flussi verso l'impresa di assicurazione che presta la copertura e va esaminato alla luce del principio di separazione patrimoniale.

Per gli intermediari che operano con conto corrente separato, l'utilizzo per l'incasso dei premi di una carta di pagamento prepagata non direttamente collegata a tale conto realizza una forma d'incasso "in proprio" che non può ritenersi conforme ai requisiti che la normativa vigente in materia di separazione patrimoniale pone a garanzia del corretto funzionamento del mercato assicurativo.

Infatti la carta in questione si fonda su un ulteriore e diverso contratto con l'istituto di credito emittente e proprietario della stessa, non soggetto alle tutele legali proprie del conto separato (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.).

In altri termini, per i premi incassati tramite carta di pagamento si determina una giacenza, seppur temporanea, su uno strumento diverso dal conto separato e privo delle garanzie che lo assistono.

Nel richiamare il disposto dell'art. 54, comma 2, del Regolamento n. 5/2006 nella parte in cui prevede che *"Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle*

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto."

imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.” si osserva che il principio della separazione patrimoniale, nel sistema del CAP e del Regolamento n. 5/2006, esclude che i premi e le somme citate possano transitare per conti diversi dal conto separato: a tali diversi conti può essere assimilata la carta di pagamento che, pur non essendo formalmente qualificabile come conto corrente, ne presenta le funzionalità proprie.

Si chiede alle imprese e agli intermediari in indirizzo di attenersi alle indicazioni contenute nella presente nota.

Distinti saluti

Per Delegazione del Direttorio Integrato

firma 1